


SEZIONE I

CORTE D'ASSISE

Trascrizione bobina n. 3

udienza del 14 Ottobre 1973

CORTE DI ASSISE DI PALERMO
Depositato in Cancelleria oggi 19/10/73
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



Il perito
Sala Antonino

PRESIDENTE: Trapani Francesco chi è?

P.M.: Di Trapani Francesco, possiamo chiederlo al teste, non è un imputato del nostro processo, è una persona di cui parlano Mutolo e Marchese come persona, credo, vicino ai Madonia o parente comunque...

PRESIDENTE: Ho capito, si, si, ho capito.

P.M.: E residente ai Cinisi.

PRESIDENTE: I rapporti allora..., ho capito, ho capito.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Domande?

P.M.: Nessuna.

PRESIDENTE: Nessuna? La solita domanda?

AVV.ODDO: Quindi, neanche lui ha svolto attività di riscontro nei nostri processi.

PRESIDENTE: Come?

AVV.ODDO: Quindi, neanche lui ha svolto..., oppure glielo dobbiamo chiedere...

PRESIDENTE: No, no, glielo chiediamo sempre. Indagine per gli omicidi concernenti questo processo non ne ha fatto?

TESTE: No, signore.

PRESIDENTE:

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

15504

Può andare.

TESTE:

Grazie.

PRESIDENTE:

Ci sono altri testi?

P.M.:

No. C'era il Maggiore Ubino.

PRESIDENTE:

Il Maggiore Ubino, è pervenuta giustificazione. Allora, diamo atto allora che..., si da atto che è pervenuta giustificazione sulla assenza del teste Ubino..., come era?

P.M.:

Mauro.

PRESIDENTE:

Mario?

P.M.:

Mauro, teste Ubino Mauro e poi del Dott. Giuffrè Santi.

PRESIDENTE:

No, di Giuffrè non è affatto pervenuta.

P.M.:

E' arrivata a me, forse, credendo che la inoltrassi io, comunque.

PRESIDENTE:

No, non ha importanza perchè...

P.M.:

Lo dovremmo...

PRESIDENTE:

...grosso modo era concordata l'udienza scorsa, perciò non ci sono problemi. E allora dobbiamo dare atto a questo punto che in data 9 ottobre 1993 l'ufficio del P.M. ha depositato in cancelleria i verbali relativi alla registrazione delle intercettazioni ambientali fra Gioè Antonino e La Barbera Gioacchino. Dobbiamo programmare ora..., ci sono altre...

avvenuto...

15506

PRESIDENTE: E il decreto di autorizzazione?

AVV.ODDO: Tutti questi, sì, perchè questa volta ci sono.

PRESIDENTE: E appunto...

AVV.ODDO: E appunto, sto sottolineando questa diversità perchè la Corte non ha ancora sciolto una riserva su altri atti che hanno formato invece oggetto di arresto...

PRESIDENTE: Per ora occupiamoci di questo.

AVV.ODDO: Ma devo segnalarlo perchè in processo cambiano gli atteggiamenti processuali.

PRESIDENTE: Sì.

AVV.ODDO: Dicevo, non c'è da meravigliarsene perchè conosciamo lo scrupolo della rappresentanza della pubblica accusa. Però il problema sotto altro aspetto si propone; perchè, fermo restando il fatto che ad una prima visione appunto di quelli che sono i decreti autorizzativi, le richieste, addirittura, signor Presidente, la possibilità per la Polizia di operare in ambito di urgenza con attrezzature, strutture proprie e non della Procura, questo rispondendo ad una eccezione che la dottrina aveva mosso fin dalla prima fase di apertura del nuovo codice, dicevo, tuttavia rimane un problema di fondo. Gli atti che poi formano la sostanza delle intercettazioni ci sono offerte: 1) senza la

relativa cassetta; cioè non c'è offerta ¹⁵⁵⁰⁷
richiesta di introduzione della
intercettazione, ma ci si chiede di introdurre
un atto che, in quanto tale, nel processo di
riferimento è inutilizzabile, teso che la
trascrizione operata nei termini che noi
abbiamo visto altro non è che un atto del P.M.;
in quanto tale non ha rilievo processuale ne
potrà mai avere rilievo processuale, mi
corregga il P.M. se sbaglio, nel processo di
riferimento. Siamo, grosso modo, nell'ambito di
altro problema..., del problema che abbiamo
analogamente esaminato; E cioè la possibilità di
acquisire atti irrituali nell'ambito dei
procedimenti originali per fare assumere nel
processo nostro un valore che il rituale
finirebbe con l'averlo, di tal che si potrebbe
verificare, signor Presidente e aggiungo
questa osservazione a quanto detto in
precedenza per analogo discorso, si potrebbe
verificare che quel P.M., non lui, il P.M.
possa avere ritualizzati gli atti attraverso
l'introduzione nel nostro processo e utilizzare
poi ai sensi del nuovo codice gli atti così
ritualizzati in un processo che poi magari
potrebbe essere lo stesso; perchè nulla lo
vieterrebbe secondo questa logica, e mi sembra

quanto meno aberrante. Se pure la Corte
dovesse decidere che un'intercettazione
ambientale del '93 possa avere riferimento a un
processo che ha precisi dati storici nelle date
'79, '80 e '82 con le acquisizioni privilegiate
dall'accusa e dal giudice istruttore, cioè
acquisizioni di carattere di accusa chiamante
in correatà Buscetta, Contorno e compagni che
espressamente dicono fin dall'epoca cui ci
riferiamo essere mutate le strutture
dell'associazione criminale cosiddetta Cosa
Nostra, dicevo se pure la Corte dovesse
ritenere di un qualche rilievo la possibilità
di apprezzare a dodici anni di distanza degli
elementi non di ordine documentale ma di quel
tipo di ordine da parte di persone diverse
rimarrebbe pur sempre la impossibilità, perchè
l'art. 191 del nuovo codice è categorico
sull'inutilizzabilità di determinate prove, e
non credo che non possa estendersi al nostro,
perchè sarebbe veramente, ripeto, fuori dalla
logica del sistema, sarebbe un provvedimento di
ordine, mi permetto di dire abnorme, dicevo se
pure si potesse (parola incomprensibile)
certamente non si può superare questo. Debbo
aggiungere che, a mio modestissimo avviso, altro
sarebbe stato se P.M. ci avesse fornito la

15508

intercettazione nel suo originale, perizia in
questa sede, e quindi possibilità di controllo, ¹⁵⁵⁰⁹
non solo..., questo per lealtà processuali che
non è che la difesa..., la difesa si rende
conto che è un atto che il P.M. coltiva, ripeto
con delle significazioni che a mio avviso non
hanno e non possono avere refluenza in questo
processo, dove la struttura probatoria e
l'oggetto è totalmente differente, dove i
soggetti sono diversi, dove non vi è e non è
provato da parte dell'accusa, una
continuazione, una recluenza diretta di quei
fatti su questi e viceversa. Dicevo, fermo
restando questo, l'unica via che io vedo è:
deposito dell'intercettazione, perizia
dibattimentale, possibilità della difesa di
spiegare i controlli. Diversamente quel atto
sul quale io debbo, non voglio prevenire quello
che poi probabilmente dovremo dire dopo in
altre sedi, qua abbiamo delle "manipolazioni"
che intervengono attraverso una lettura
filtrata delle trascrizioni. Se non ho visto
male abbiamo dovuto fare ricorso a qualcuno di
(parola incomprensibile) per potere comprendere
queste intercettazioni. Cioè, si tratta di atti
che anche intrinsecamente, mi permetto di
segnalare, lasciano molte perplessità alla

difesa e pertanto sotto tutti questi aspetti 13510
che non sono formali sono sostanziali nella
parte in cui afferiscono alla violazione del
diritto di difesa che in modo eclatante si
consumerebbe altrimenti, dicevo, per tutte
queste ragioni io chiedo che la documentazione
proposta dal P.M. non venga acquisita agli atti
del procedimento.

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

P.M. ci dica qualche cosa perche...

AVV.ODDO: Si tratta di atti di processo non utilizzabili
in quanto tali...

PRESIDENTE: Come?

AVV.ODDO: E comunque si tratta di atti inutilizzabili in
quanto tali nel procedimento a cui il P.M. ha
fatto riferimento, perchè questo è...

P.M.: E' pacifico (parola incomprensibile). Cioè il
difensore pone due questioni. E allora il
difensore pone due questioni, una di rilevanza
della prova e una di correttezza procedurale,
formale, che poi nel campo delle
intercettazioni è sempre sostanziale della
prova stessa. Sul punto della rilevanza il
disaccordo tra P.M. e difensore è totale, come
è buona regola che sia. Secondo me queste
intercettazioni sono, non dico decisive, ma
certamente abbastanza molto importanti; qua si

parla tutti i collaboratori di giustizia ¹⁵⁵¹¹
Leonardo Vitale, anno credo '72-'73, a
Baldassare di Maggio anno 1983, hanno descritti
l'organizzazione Cosa Nostra come strutturata
in un certo modo veticistico diviso in famiglie,
mandamenti e con la presenza di un organismo di
vertice che è la Commissione. Gli imputati di
questo processo rispondono dei reati loro
attribuiti proprio sulla base di questa
struttura in quanto componente l'organismo...
Il fatto di avere una fonte esterna ai
collaboratori di giustizia come è una
intercettazione ambientale che ci possa dire
che ancora oggi, nel '93, così come le
intercettazioni del Canada cui alludeva
probabilmente all'inizio il difensore nel '75,
si continua a parlare di famiglie, mandamenti
e commissioni mi sembra che sia abbastanza
interessante per la Corte e per il giudizio che
la Corte deve esprimere. Questo sul piano della
rilevanza. Sul piano invece della correttezza
procedurale il P.M. è perfettamente d'accordo
con il difensore. Evidentemente si rammarica di
non essere stato abbastanza chiaro all'udienza
precedente. Io non voglio affatto produrre come
prova la trascrizione eseguita dalla Polizia,
io ho fatto un percorso in due tempi, anche per

un ostacolo materiale, che la cassetta materialmente non l'avevo a disposizione la volta scorsa. Io ho prodotto, prevedendo peraltro che potessero sorgere difficoltà di tipo procedurale, gli atti relativi all'intercettazione ambientale che sarà un mezzo antipatico ma è previsto dalla legge, nel senso decreti autorizzativi, convalida del GIP, etc..., verbali della Polizia giudiziaria e compagnia bella, nonché proprio ai fini del giudizio (parola incomprensibile) la trascrizione eseguita dalla Polizia di quella parte che il P.M. intende rilevare in questa sede e utilizzare. Ho detto credo la volta scorsa, ma comunque non c'è nulla di impregiudicato, il fine è sempre quello di raggiungere per quello che spetta a me la verità, e quindi qualunque cosa può essere utile, che io intendo portare proprio la cassetta, come giustamente dice l'avvocato, perchè atti di per sè sarebbero inutilizzabili in un dibattimento nuovo rito, ancora più lo sono qua di per sè, intendo portare la cassetta se la Corte ammette il mezzo di prova, la Corte nominerà evidentemente un perito di sua fiducia, io non porterei neanche quello del GIP ammesso che nel frattempo avessimo

15512

completato l'attività. Preferisco che sia la Corte a nominare un perito di sua fiducia che trascriverà la cassetta, e poi valuteremo quello che sarà la trascrizione. Dal punto di vista poi del accenno che il difensore ha fatto alle operazioni di filtraggio, si tratta di operazioni tecniche ormai credo abbastanza note per tutti noi che abbiamo a che fare con questi problemi (parola incomprensibile) intercettazioni con cui ditte specializzate o della Polizia stessa o Polizia Giudiziaria interna, o esterne eventualmente nominate vengano incaricate semplicemente di eliminare i rumori di fondo nei limiti del possibile, queste purtroppo sono trascrizioni non particolarmente felici dal punto di vista tecnico, infatti si vede molto spesso c'è scritto incomprensibile, per questo. Se la Corte dovesse a suo tempo dopo la perizia, ultimata la perizia, sentire lo stesso tecnico che andrà nominare o colui che ha fatto la relazione, farsi spiegare attestare quello che credo peraltro tutti sappiamo, e cioè che non incide minimamente sull'essenza della registrazione, il P.M. ha solo l'obiettivo di raggiungere la verità. Quindi se la Corte ammette il mezzo di prova, la prossima udienza

15513

il P.M. depositerà anche la cassetta relativa a questi passaggi di conversazioni con al richiesta esplicita che la Corte nomini un perito di sua scelta per la trascrizione.

15514

AVV.ODDO:

Signor Presidente, ha dato al parola al P.M. per la replica, vorrei essere telegrafico su un punto se mi consente. Sul punto della rilevanza. Il P.M. ha detto che ovviamente siamo su posizioni differenti. Io mi permetto di dire questo : il fatto che in ipotesi, io non so se quello che è trascritto risponde e che poi che significato in realtà abbia, questo è tutto da verificare, è tutto da accertare; ma il fatto che nel '93 due persone abbiano potuto parlare in quei termini non significa nella maniera più assoluta che nell'80..., non è riscontro...

PRESIDENTE:

Questo è argomento di discussione.

AVV.ODDO:

No, no, scusi, non è il riscontro per l'80, il problema della rilevanza delle prove è sul fatto, non che...potremmo dire che nel '60 era diverso e nel '40 pure, però dico non avrebbe rilievo, perchè se qualcuno ci venisse a dire che nel '40 era differente nessuno credo troverebbe alcun che da aggiungere o da obiettare. Anche perchè voi avete acquisito Calderone se non vado errato, no? Sono state

già acquisite le dichiarazioni da Calderone in questo processo...

15515

PRESIDENTE: Va bene.

AVV. ODDO: ...e sul punto Calderone è ben preciso. Si attende un riscontro contrario a Calderone.

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
L'articolato di Spatola c'è?

VOCI FUORI MICROFONO

AVV. AVELLONE: Presidente, volevo semplicemente dire che ho già depositato in Cancelleria l'articolato di prova relativo al futuro interrogatorio di Spatola Rosario, come appunto...

PRESIDENTE: Non lo avete portato in udienza, naturalmente. Ce lo riassuma, per piacere.

AVV. AVELLONE: Era diciamo se Spatola Rosario era a conoscenza di chi aveva materialmente ucciso l'onorevole Pio La Torre e il suo autista Rosario Di Salvo, e chi aveva fatto parte del commando e i mandanti di questo omicidio e se era a conoscenza di rapporti tra uomini di Cosa Nostra e la Massoneria. Questo, così riassuntivamente.

PRESIDENTE: Va bene, va bene.
(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)
A riguardo il P.M. che dice?

P.M.: Il P.M. ha già espresso varie volte la propria
opinione che...

15518

PRESIDENTE: Va be, siccome ora abbiamo...

P.M.: Che abbiamo nel... Si rimette alle decisioni
della Corte, perchè onestamente non mi sento di
andare oltre questa posizione agnostica, lo so
che...siamo sul vuoto, cioè sulla...

PRESIDENTE: (VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

La Corte...

AVV.ODDO: Signor Presidente?

PRESIDENTE: Prego, voleva dire qualcosa...

AVV.ODDO: Non si comprende da dov'è che..., perchè su
questa via prendiamo l'elenco telefonico e
vediamo tutti quelli che possono sapere qualche
cosa. Cioè non si capisce...

PRESIDENTE: Stiamo partendo dal presupposte che è un
collaborante.

AVV.ODDO: Ma è un collaborante di altra provincia, cioè
non è che siamo sentendo tutti i collaboranti
d'Italia, il Ministro dell'interno ha detto che
sono oltre cinquecento.

PRESIDENTE: No, ma, ha riferito cose concernenti la realtà
palermitana.

P.M.: Presidente, io non credo che ci sia nulla di
rilevante per questo processo, nell'ottica del
P.M., certo se si parla di ipotesi di rapporti
tra Mafia e Massoneria senza specificare nè il

tempo, nè il luogo, nè altro, può anche darsi
che ne abbia... 15517

PRESIDENTE: Va bene, abbiamo sentito sull'utilità.

(VERBALIZZAZIONE RIASSUNTIVA)

Il calendario della Corte è di sentire, e dovranno essere sentiti tutti e due a Roma, per ragioni di sicurezza entrambi, il 28 ore 16.00 il Messina e il 29 ore 16.00 lo Spatola. Non mi dite di mutare una virgola da questa programmazione perchè non dipende da me, mi è stata fornita stretta stretta dall'aula bunker di Roma.

AVV.ODDO: Il 28 mattina siamo impegnati nella difesa sempre di Calò, in quest'aula.

VOCI SOVRAPPOSTE

P.M.: Il 28 mattina, il 28 pomeriggio...

AVV.ODDO: E va be, e..., non è che qua siamo...

P.M.: Scusi, Presidente.

AVV.ODDO: Non è che qu abbiamo aerei personali, credo.

PRESIDENTE: Avete?

AVV.ODDO: Gli aerei personali.

PRESIDENTE: Si ma si può prenotare, c'è un aereo alle due, avvocato.

GIUDICE A LATERE: Avvocato Oddo, lei dimentica che ha un suo difensore romano per Calò, e proprio lei è

quello che ha meno diritto di eccepire
qualcosa.

15518

• AVV.ODDO: Non è che quel difensore romano, in quanto
romano...

• PRESIDENTE: No, avvocato, per cortesia.

GIUDICE A LATERE: Siete tre, nessuno può sostenere che ci devono
essere tre difensori contemporaneamente
presenti per qualsiasi tipo di atto. Uno dei
tre si deve liberare.

AVV.ODDO: C'è ne sia...

• PRESIDENTE: No, no basta.

AVV.ODDO: Purchè c'è ne sia uno libero, ...abbiamo posto
questo tipo di problema?

PRESIDENTE: Purtroppo, purtroppo la vostra partecipazione a
un atto di questo genere è facoltativa.

AVV.ODDO: Siamo i difensori di un...

PRESIDENTE: Lo so, ma io ve lo sto segnalando proprio
perchè sono costretto, altrimenti non lo avrei
fatto.

• AVV.ODDO: Giusto, ma le stiamo segnalando la
impossibilità materiale di...

• PRESIDENTE: E non venite.

GIUDICE A LATERE: Se ci sono questioni che sorgono dalle
trascrizioni che avrete li risentiremo per
contraddittorio, avvocato Oddo.

• AVV.ODDO: No, signori noi...

• PRESIDENTE: Allora, la Corte destina per l'espletamento del

suddetto mezzo istruttorio, nonchè per l'esame di Leonardo Messina le udienze del 28 ottobre 1993 ore 16.00. (Messina Leonardo) e del 29/01/1993 ore 16.00 (Rosario Spatola) che avranno luogo entrambe presso l'aula B del complesso giudiziario sito in Roma via San Basilio.

Facciamo venire il dott. Mineo. L'udienza successiva ancremo anche al 4?

GIUDICE A LATERE: 4 novembre pomeriggio, ore 16.00.

VOCE FUORI MICROFONO

PRESIDENTE:

Rinvia il procedimento all'udienza del 4 novembre 1993 ore 16.00 per la quale dispone la citazione dei testi dott. Santi Giuffre' e maggiore Obbinu, nonchè degli altri indicati nella lista già depositata dal P.M. e non ancora esposta, nonchè ancora di Grifeo Sergio indicato dalla difesa dell'imputato Calò. Per detta udienza dispone la ritraduzione degli imputati detenuti.

L'udienza è tolta.

